




REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  
L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE** le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO** il D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8, con cui è stato emanato il Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;
- VISTO** il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni", come modificato dal D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12;
- VISTO** il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.";
- VISTO** il D.P. Reg. n. 9/Area 1<sup>^</sup>/S.G. del 28 febbraio 2018 con il quale il Presidente della Regione ha nominato il dott. Alberto Pierobon Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità;
- RITENUTO** di dover assicurare la tutela del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nei settori dell'acqua, dei rifiuti e dell'energia, di competenza dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di P.U.;
- RITENUTO** di attivare ogni iniziativa che contribuisca ad assicurare lo svolgimento corretto e regolare delle attività istituzionali dell'Assessorato regionale;
- RITENUTO** altresì di prioritaria importanza che tutta l'attività dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di P.U. sia improntata ai principi di matrice costituzionale dell'efficienza, efficacia ed economicità;
- RITENUTO** utile e necessario affrontare e disciplinare pratiche istituzionali che meglio aiutano a ridurre le criticità nelle scelte pubbliche;
- RITENUTO** che nell'attuale contesto esistono portatori positivi degli interessi sociali che legittimamente possono assumere un ruolo propositivo e collaborativo nel perseguimento degli interessi pubblici sin dalla fase di formazione della volontà della pubblica amministrazione;
- RITENUTO** che è necessario responsabilizzare tutti gli attori sociali in modo tale che le informazioni



**RITENUTO** da parte dei soggetti pubblici siano acquisite attraverso il confronto con i soggetti diversi che possono meglio contribuire anche a meglio realizzare l'interesse pubblico; opportuno, al fine di raggiungere le finalità sopra evidenziate, procedere all'istituzione un registro dei soggetti che svolgono, anche professionalmente, attività di rappresentanza di interessi;

## DECRETA

### - Art. 1 - (Finalità)


1. La finalità del presente decreto è quella di garantire la trasparenza dell'attività politica e amministrativa, nel rispetto del pluralismo economico, sociale e culturale, disciplina l'attività di rappresentanza d'interessi particolari presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e delle strutture dallo stesso dipendenti.
2. L'attività di rappresentanza di interessi, ove svolta secondo i principi di legalità, trasparenza, correttezza istituzionale, costituisce positivo strumento di partecipazione ed arricchimento del processo democratico che concorre alla formazione dei processi decisionali pubblici fornendo una più ampia base informativa per le relative scelte.

### - Art. 2 - (Definizione dell'attività di rappresentanza di interessi)

1. Ai fini del presente decreto, per attività di rappresentanza di interessi particolari si intende ogni attività svolta nei confronti dei decisori pubblici attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, documenti ricognitivi della posizione del gruppo di interesse particolare, ovvero attraverso qualsiasi altra forma di iniziativa o comunicazione, anche per via telematica o con altri mezzi di comunicazione, tramite la quale vengono perseguiti interessi leciti propri o di terzi, anche di rilevanza non generale e di natura non economica, al fine di incidere lecitamente sui processi decisionali pubblici in atto, di avviarne dei nuovi ovvero di inibirne l'avvio.
2. Non rientra nell'attività di rappresentanza di interessi particolari l'attività posta in essere dai rappresentanti istituzionali delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse assimilati. Rispetto ad essa, ferma restando l'osservanza del principio di leale collaborazione, si applicano comunque le disposizioni in materia di Agenda pubblica nei limiti in cui siano compatibili con la natura delle consultazioni.

### - Art. 3 - (Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari)

1. E' istituito presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità un Registro pubblico dei soggetti che svolgono, anche professionalmente, attività di rappresentanza di interessi particolari.
2. Il Registro è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed è gestito dagli Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore che ne garantiscono, in collaborazione con le strutture e uffici dipendenti dall'Assessorato, l'aggiornamento periodico e la pubblicità dei contenuti.



**- Art. 4 -**

**(Iscrizione al Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari)**

1. Chiunque intenda svolgere attività di rappresentanza di interessi particolari, promuovendo nei confronti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità interessi leciti, propri o di altro soggetto rappresentato, deve chiedere l'iscrizione nel Registro pubblico di cui all'art. 3.
2. La richiesta d'iscrizione, trasmessa anche in via telematica, deve indicare a pena di irricevibilità della relativa istanza i seguenti elementi:
  - a) i dati anagrafici e il domicilio professionale;
  - b) la descrizione dell'attività di rappresentanza di interessi che si intende svolgere, le finalità che la stessa persegue e i soggetti che si intendono contattare;
  - c) il soggetto nel cui interesse si agisce e nonché la fonte dei relativi poteri di rappresentanza;
  - d) il consenso al trattamento dei dati personali del rappresentante e del terzo eventualmente rappresentato, in conformità alle vigenti disposizioni normative.
3. Per l'iscrizione nel registro il soggetto richiedente deve dimostrare, anche con dichiarazione resa ai sensi e agli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di possedere i seguenti requisiti:
  - a) avere compiuto la maggiore età;
  - b) non aver subito, nell'ultimo decennio, condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'economia pubblica l'industria e il commercio, il patrimonio, l'ambiente ;
  - c) godere dei diritti civili e non essere stato interdetto dai pubblici uffici;
  - d) non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi cariche di governo nazionale, regionale e/o locale né aver svolto il mandato parlamentare.
4. Per i soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche, l'istanza deve indicare la denominazione, la sede, e i dati anagrafici del rappresentante legale e delle persone che in maniera stabile e costante svolgono per loro conto attività di rappresentanza, specificando la fonte dei relativi poteri. I requisiti prescritti dal terzo comma devono essere posseduti dal rappresentante legale del soggetto nel cui interesse è svolta l'attività di rappresentanza d'interessi e da chiunque altro ponga in essere la predetta attività di rappresentanza.
5. Le ulteriori disposizioni relative ai requisiti, all'iscrizione e alla tenuta del Registro, nonché le modalità atte a garantire la massima accessibilità dei dati dei rappresentanti d'interessi e della documentazione dagli stessi prodotta saranno stabilite dall'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e pubblicate sul relativo sito internet istituzionale.

**- Art. 5 -**

**(Agenda pubblica)**

1. In apposita sezione del sito istituzionale dell'Assessorato è istituita l'Agenda pubblica degli incontri con i rappresentanti di interessi particolari.
2. L'Agenda è costantemente aggiornata e deve indicare, possibilmente con congruo anticipo, gli incontri programmati, le finalità dell'incontro e la documentazione preventiva eventualmente prodotta. All'esito di ogni incontro è redatto un sintetico resoconto sull'attività svolta.

**- Art. 6 -**

**(Pubblicità degli atti)**



1. L'Assessorato, ferma restando l'osservanza della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari, nonché di proprietà industriale, garantisce la massima pubblicità degli atti inerenti la rappresentanza di interessi assicurando la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di ogni documentazione prodotta, della corrispondenza, anche telematica, intercorsa con i rappresentanti e dei resoconti degli eventuali incontri.

**- Art. 7 -**

**(Obblighi inerenti l'attività di rappresentanza di interessi)**

1. I rappresentanti degli interessi particolari possono svolgere la propria attività avvalendosi unicamente dei canali istituzionali previsti dal presente decreto. Non è consentita l'attività di rappresentanza degli interessi da parte di soggetti non iscritti nel Registro di cui all'art. 3 e non sono consentiti incontri fra i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici che non siano previamente iscritti nell'Agenda pubblica.

**- Art. 8 -**

**(Obblighi dei decisori pubblici)**

1. I decisori pubblici, compatibilmente con il perseguimento dell'interesse generale, prendono in considerazione gli interessi rappresentati dagli iscritti nel Registro pubblico facendone menzione nella relazione illustrativa o nelle premesse degli atti posti in essere.

2. Gli atti inerenti ad oggetti che hanno costituito attività di rappresentanza di interessi particolari, quando da questi influenzati, debbono essere analiticamente motivati e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione.

**- Art. 9 -**

**(Relazioni periodiche)**

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli iscritti nel Registro di cui all'art. 3 sono tenuti a presentare all'Assessorato mediante trasmissione a mezzo PEC una relazione sull'attività di rappresentanza di interessi svolta che dia conto dei contatti effettivamente posti in essere, degli obiettivi perseguiti e dei soggetti nel cui interesse l'attività è stata svolta, nonché dei risultati eventualmente prodotti.

2. L'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, può disporre verifiche e integrazioni sulle relazioni presentate dai soggetti esercenti l'attività di rappresentanza di interessi iscritti nell'Albo, richiedendo, se necessario, la produzione di ulteriori dati e informazioni. Le relazioni sono tempestivamente pubblicate sul sito internet dell'Assessorato.

**- Art. 10 -**

**(Consultazioni su specifiche materie, iniziative o questioni dell'Assessorato)**

1. Per specifiche materie, iniziative o questioni sulle quali l'Assessore ritenga dover acquisire criticità, suggerimenti, informazioni e/o comunque coinvolgere i soggetti iscritti al Registro pubblico, l'Assessore tramite i propri uffici organizzerà, con congruo anticipo, una riunione per la consultazione, senza che ciò comporti alcun vincolo amministrativo, i soggetti portatori di questi interessi e/o che abbiano una loro rilevanza sulla specifica tematica.

2. Delle riunioni viene redatto un sintetico verbale o resoconto, pubblicato nelle forme dianzi indicate.



**- Art. 11 -  
(Sanzioni)**

1. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni della sospensione o, nei casi di particolare gravità, della cancellazione dal Registro .
2. Il provvedimento di sospensione o di cancellazione dal registro è adottato dal Comitato per la Legalità, la Trasparenza e l'Efficienza amministrativa istituito con Decreto Assessoriale n.3 del 8 maggio 2018.
- 2bis. A tal fine il Comitato, nell'espletamento della sua attività istruttoria, acquisisce tutta la documentazione, richiedendone copia all'Ufficio competente, e svolge ogni attività utile o necessaria ai fini dell'accertamento della violazione contestata al rappresentante di interessi.
- 2ter. L'attività istruttoria non può eccedere i 45 giorni. Il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione o di cancellazione deve essere adottato entro novanta giorni dall'avvenuta contestazione per iscritto della violazione.
3. Il rappresentante di interessi cancellato dal Registro non può richiedere una nuova iscrizione prima di due anni a decorrere dalla data di adozione del provvedimento ed è preclusa, anche a mezzo di altri soggetti, l'attività di rappresentanza in favore del soggetto nel cui interesse ha agito il rappresentante cancellato.
4. Della mancata osservanza delle disposizioni del presente testo e delle sanzioni è assicurata la pubblicità sul sito internet dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

**-Art .12-  
(Norma Finale)**

1. Il presente decreto sarà inserito nel sito ufficiale dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

13.1 AGO. 2018

L'ASSESSORE  
Dott. Alberto Pierobon

